

Oggetto Società FLIXBUS Italia S.r.l. – Anni 2019-2021 - Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza – Autolinea di tipologia commerciale: Oulx - Torino - Milano - Orio al Serio - Bergamo.

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo, nell'ambito della propria competenza¹, determina di autorizzare la Società **Flixbus Italia S.r.l.**, C.F. 08776680962, con sede legale in corso Como 11 – 20154 Milano, iscritta al Registro Elettronico nazionale con n. 56914, ad esercitare il seguente servizio di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza, di tipologia commerciale, fino al **31/12/2021**:

Oulx - Torino - Milano - Orio al Serio - Bergamo

come da percorsi, lunghezze, fermate, orari, frequenze riportati nei programmi di esercizio allegati (Allegato A).

Come da impegni assunti dalla Società Flixbus con note prot. AMP n. 11627 del 28/12/2018 e prot. n. 745 del 24/01/2019:

- Anche in occasione di offerte/ promozioni la Società Flixbus non commercializzerà la corsa Torino Lingotto (6.35) – Milano Lampugnano (8.50) ad una tariffa inferiore ai 10,00 Euro.
- Per l'esercizio dei collegamenti tra le Città di Milano e Bergamo e l'aeroporto di Orio al Serio la Società Flixbus, ad integrazione della presente autorizzazione, dovrà soddisfare i requisiti previsti dal Regolamento Regione Lombardia n. 8 del 27/10/2015 e procedere alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nelle modalità ivi previste.

La Società Flixbus Italia, come dichiarato nella richiesta d'autorizzazione, intende limitare la propria attività alla gestione degli aspetti commerciali del servizio (vendita dei biglietti, promozione, etc...) ed ha perciò ha stipulato, il 20/11/2015, un' ATI con la Società **GELOSOBUS S.R.L.**, C.F. 00754370096, con sede a Canelli (AT), via Contratto 12, iscritta al Registro Elettronico Nazionale dal 23/05/2012 con n. 52933, che effettuerà le corse della linea con proprio personale e proprio materiale rotabile.

La responsabilità dell'esercizio è affidata al gestore dei trasporti della Società Gelosobus Sig. Domenico GELOSO, c.f. GLSDNC57L14A479E.

Motivazione

L'Agenzia della Mobilità Piemontese gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico dagli enti aderenti e in particolare, con riguardo all'ambito

metropolitano e regionale, di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti².

Tra queste, e con riferimento alle competenze conferite della Città Metropolitana di Torino, delle Province e dei Comuni soggetti di delega, vi è il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada non contribuiti, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni³.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, nell'intento di recepire le novità normative intervenute successivamente alla deliberazione n. 4/3 del 15/06/2004, con deliberazione 13/1 del 21/12/2007 ha ridefinito gli indirizzi generali per il rilascio, su richiesta degli interessati, delle autorizzazioni ai servizi di trasporto pubblico eserciti da terzi in regime di concorrenza. Gli indirizzi generali, al n. 7, sono stati successivamente modificati con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. 05/1 del 22/05/2009⁴.

La Società Flixbus Italia S.r.l. ha presentato all'Agenzia richiesta di autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporto di persone su strada non contribuito, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni in oggetto, dichiarando il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa come meglio descritto nei dettagli della Domanda di Autorizzazione al trasporto pubblico di linea non contribuito, prot. Agenzia n. 10115 del 12/11/2018 e relativi allegati e successive integrazioni pervenute con e-mail del 21/11/2018 e con note prot. n. 11627 del 28/12/2018 e 745 del 24/01/2019.

Con nota prot. AMP n. 11166 del 12/12/2018, per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'eventuale rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione del servizio in oggetto si è provveduto a trasmettere copia della domanda pervenuta dalla Società Flixbus all'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza, Lodi e Pavia e all'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Bergamo. In tale nota si è espressamente indicato che, trascorso il termine di 30 gg., in assenza di osservazioni contrarie l'Agenzia avrebbe provveduto a rilasciare l'Autorizzazione richiesta.

Con nota prot. n. 283 del 18/12/2018 (prot. AMP n. 11389 del 18/12/2018) l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza, Lodi e Pavia ha segnalato che, ai sensi della Legge Regionale Lombardia n. 6 del 04/04/2012, spetta all'Ente regionale la disciplina dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale e ha comunicato inoltre che, al riguardo, la Regione Lombardia ha emanato il Regolamento regionale n. 8 del 27/10/2015. L'Agenzia ha inoltre segnalato, a titolo puramente informativo, che sulla relazione Milano-Bergamo è attiva l'autolinea Z301 "Milano-Bergamo (via autostrada) in affidamento all'Agenzia Nord Est Trasporti S.r.l."

L'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Bergamo, entro il termine comunicato, non ha fatto pervenire alcuna risposta.

Con riferimento alla nota dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza, Lodi e Pavia sopra richiamata e a quanto concordato per le vie brevi, con note prot. n. 11627 del 28/12/2018 e n. 745 del 24/01/2019 la Società Flixbus, con riferimento all'autorizzazione richiesta, ha specificato che:

- anche in occasione di offerte/ promozioni non commercializzerà la corsa Torino Lingotto (6.35) – Milano Lampugnano (8.50) ad una tariffa inferiore ai 10,00 Euro.
- non effettuerà i collegamenti tra le Città di Milano e Bergamo e l'aeroporto di Orio al Serio fintantochè, ad integrazione della presente autorizzazione, avrà soddisfatto i requisiti previsti dal Regolamento Regione Lombardia n. 8 del 27/10/2015 e avrà

proceduto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nelle modalità ivi previste.

E' stato verificato, tra l'altro, che:

- l'autorizzazione ha per oggetto collegamenti automobilistici aventi caratteristiche di tipo extraurbano che interessano la Regione Piemonte e la Regione Lombardia;
- l'autolinea si configura come servizio di tipologia commerciale in quanto frutto di un'iniziativa imprenditoriale dell'azienda di trasporto rivolta ad un pubblico indifferenziato che accede al servizio pagando una tariffa predeterminata;
- con le limitazioni specificate in "decisione" il servizio in oggetto risulta coerente con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea contribuiti, come verificato durante l'istruttoria con il coinvolgimento degli enti interessati e considerato inoltre che la tratta della corsa 1 "Torino c. Vittorio Emanuele II n. 131 (6.55) – Milano Lampugnano (8.50)" la quale avrebbe potuto essere considerata in sovrapposizione con il servizio di linea contribuito (corsa 611, percorso 6 linea 4, con partenza da Torino, terminal bus di corso Bolzano delle 6.45 della linea n. 4 del contratto di servizio extraurbano della Città metropolitana di Torino) verrà commercializzata ad una tariffa superiore rispetto a quella praticata dal servizio pubblico.
- gli autobus indicati per l'impiego sulla linea in oggetto sono immatricolati in servizio di noleggio con conducente;
- gli oneri derivanti dall'esercizio dei servizi in oggetto sono a totale carico delle Società Flixbus Italia e Gelosobus;

e, più in generale, che gli indirizzi dettati dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia risultano rispettati.

Attenzione

Agli autobus autorizzati all'effettuazione del servizio è rilasciato uno specifico documento riportante la targa del mezzo e la denominazione della linea autorizzata. Tale documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ai sensi dell'art. 87 comma IV del D.L. 285/92 e accompagnato da copia dell'autorizzazione rilasciata per l'effettuazione del servizio.

La Società destinataria del presente provvedimento dovrà fornire tempestiva comunicazione di eventuali incidenti verificatisi, di qualsiasi episodio che comporti turbativa al regolare espletamento del servizio, della sua sospensione, anche se occasionale o parziale e delle variazioni di percorso e/o orario, che dovranno essere preventivamente autorizzate.

Il legislatore nazionale, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva⁵, ha posto un limite al rilascio delle autorizzazioni di cui in parola in quanto ha disposto che *"costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali"*⁶.

La presente autorizzazione è relativa all'esercizio del servizio di linea in oggetto e non costituisce titolo all'occupazione delle aree destinate alle fermate e, in particolare, alle soste ai capilinea. L'utilizzo del suolo rimane di esclusiva pertinenza dei Comuni interessati o degli Enti proprietari. Nel caso in cui questi neghino espressamente il

proprio benessere all'utilizzo degli spazi di fermata o di sosta capolinea, la presente autorizzazione dovrà considerarsi immediatamente revocata.

Considerato che l'azienda richiedente è concessionaria di servizi di trasporto pubblico locale e che pertanto può accedere a sovvenzioni specifiche dedicate al settore, le autorizzazioni richieste sono rilasciate solo se all'esercizio del servizio in regime di concorrenza siano destinati autobus che non siano stati acquistati mediante l'utilizzo di sovvenzioni pubbliche o per i quali sia trascorso il periodo di non alienabilità previsto dall'ente sovvenzionante⁷.

Gli autobus impiegati nel servizio dovranno rispettare le prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (*"Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso"*) contenute nello Stralcio di piano per la mobilità approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006.- indirizzo n. 8⁸.

La presente autorizzazione potrà altresì essere revocata senza obbligo d'indennizzo, allorquando la verifica di coerenza dei Servizi in oggetto con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia, così come programmati nel Programma Triennale dei servizi di Agenzia dia esito negativo - (deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, 13/1 del 21/12/2007 - indirizzo n.2).

La Società destinataria della presente dovrà dare tempestiva comunicazione di qualsiasi variazione dei requisiti richiesti intervenga successivamente al suo rilascio. Il venir meno dei requisiti richiesti, ivi compresa la mancata denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro o l'irregolarità contributiva potrà essere causa di decadenza dell'Autorizzazione.

La durata della presente autorizzazione è stabilita pari a quella del contratto stipulato con il committente. Pertanto, la recessione anticipata dal contratto di una delle parti ne è causa di decadenza.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui al codice del processo amministrativo approvato con il D.lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 28 gennaio 2019

¹ Art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e Art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16/01/2004.

² Art. 8 co. 3 della L.R. Piemonte 1/2000, come modificata dalle Leggi Regionali nn. 1/2015 e 9/2015 che hanno esteso a tutto il territorio regionale la competenza della "Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale" e ne hanno mutato la denominazione in: "Agenzia della Mobilità Piemontese"

³ Legge Regionale 1/2000, "Norme in materia di Trasporto Pubblico Locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", e in particolare l'art. 3 co 6, che regola con provvedimento autorizzatorio, anziché concessorio, i servizi di trasporto pubblico locale, esercitati da Terzi in regime di concorrenza, esenti da obblighi tariffari e senza sovvenzioni da parte degli Enti Locali.

⁴ Gli indirizzi ridefiniti dalla deliberazione n.13/1 del 21/12/2007, come modificati con successiva deliberazione n. 05/1 del 22/05/2009, sono i seguenti:

1. verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al d.lgs. n. 395/2000 e successive modificazioni;
2. verifica della coerenza dei servizi commerciali con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, così come programmati nel Programma triennale dei Servizi dell'Agenzia;
3. durata, per i soli servizi atipici, pari a quella del contratto stipulato col committente;
4. durata, per i servizi commerciali, correlata alla permanenza del requisito di coerenza di cui al precedente n. 2, con previsione di revoca, senza obbligo d'indennizzo, allorché la verifica di coerenza, da effettuarsi in relazione al cambiamento del programma triennale dei servizi, dia esito negativo;
5. applicazione nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, delle norme di diritto comune e delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore;
6. disposizione di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;
7. disposizione di autobus adibiti ad uso terzi e classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23/12/03, pubblicato nella G.U. n. 30 del 06/02/04, nelle classi "A, B" o nelle classi "I, II, III" in numero idoneo ad assicurare il regolare esercizio ed in funzione delle caratteristiche proprie di sicurezza del servizio da autorizzare; gli autobus non devono essere stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non abbiano potuto beneficiare la totalità delle imprese, o il cui vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese sia venuto meno;
8. verifica del rispetto delle prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso) contenute nello *Stralcio di piano per la mobilità* approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006;
9. adozione della Carta della Mobilità, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30/12/1998, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 02/02/99 con particolare riferimento agli elementi relativi alla tutela del viaggiatore contenuti al punto 2.6 della Carta della Mobilità (2.6.1 - procedura di dialogo tra cliente ed azienda; 2.6.2 procedura e casistica per i rimborsi; 2.6.3 copertura assicurativa per danni alle persone e alle cose).

⁵ Art. 117 co. 2 lett. e) della Costituzione

⁶ Art. 1 co. 3 della Legge 11 agosto 2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente"

⁷ Ai sensi dell'art. 16 co. 6 la Giunta Regionale, da ultimo con D.G.R. N. 24-13533 del 4/10/2004, ha stabilito in 10 anni il periodo di non alienabilità degli autobus interurbani e in 8 anni quello relativo agli autobus urbani e suburbani.

⁸ Le prescrizioni di cui ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 sono le seguenti:

2. *entro il 1 ottobre 2008, le emissioni di polveri dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale in Piemonte, già circolanti con motorizzazione a gasolio di più recente omologazione (EURO 1, EURO 2 ed EURO 3) dovranno essere migliorate mediante idonei sistemi per l'abbattimento del particolato.*
4. *a partire dal 1 ottobre 2010 è definitivamente vietata la circolazione di tutti i veicoli Diesel PRE EURO, EURO 0, nonché dei veicoli Diesel EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non dotati di sistemi di contenimento del particolato.*

I termini per l'attuazione della misura 2.1.1. sono stati successivamente prorogati con la D.G.R. n. 69-704 del 27/09/2010, con la D.G.R. n. 64-3251 del 30/12/2011, con la D.G.R. n. 58-5180 del 28/12/2012 e, infine, con la D.G.R. n. 50-6968 del 23/12/2013 e, infine, con la D.G.R. n. 34-3543/2016 che ha parzialmente modificato la precedente D.G.R. n. 50-6968 fissando per la decorrenza del divieto di circolazione sancito dallo Stralcio di Piano della mobilità le scadenze seguenti:

- a partire dal 31/12/2015 per i veicoli Diesel pre Euro ed Euro 0;

-
- a partire dal 01/01/2017 per i veicoli Euro 1 e Euro 2 non dotati di sistemi per il contenimento del particolato, ai quali viene comunque riconosciuta la possibilità di circolazione fino al 31/12/2017 se mantenuti come scorta e utilizzati per un periodo strettamente limitato in sostituzione temporanea di mezzi con omologazione Euro1 e Euro2 dotati di FAP o di categoria emissiva superiore.